



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

# Prime osservazioni ad un anno dalla Riforma Cartabia

Dott. Riccardo Martinoli  
Ricercatore di Diritto processuale civile  
Avvocato in Milano

4 giugno 2024 – Evento *webinar*

La portata  
del principio di chiarezza e sinteticità degli atti

IL NUOVO ART. 121 c.p.c.

**Art. 121 c.p.c.:** Libertà di forme. **Chiarezza e sinteticità degli atti**

«Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. **Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico**».

## Linee-guida

### IMPATTO:

- sulla forma - contenuto dell'atto di citazione (art. 163 c.p.c. n. 4: esposizione dei fatti in modo «chiaro e specifico»)
- sulla forma- contenuto della comparsa di risposta (Art. 167 c.p.c.: riferimento nuovo alla «chiarezza e specificità delle difese»)



- No «atti romanzo»;
- Necessaria chiara, precisa e sintetica ricostruzione della **situazione di fatto**: individuazione di TUTTI i fatti rilevanti negli atti introduttivi. Individuazione della *causa petendi*; teoria della sostanziazione (Cass. 10049/2022: la domanda nel suo nucleo immodificabile va identificata, **esclusivamente in base al bene della vita** - sia esso la res o l'utilità ritraibile come effetto della pronuncia giudiziale - **ed ai fatti storici-materiali che delineano la genesi e lo svolgimento della fattispecie concreta**, così come descritta dalle parti e portata a conoscenza del Giudice). Cfr. art. 183 *quater* c.p.c.

### **Decreto del ministero della giustizia 07.08.2023, n. 110**

- a) 80.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 40 pagine nel formato di cui all'articolo 6, quanto all'atto di citazione e al ricorso, alla comparsa di risposta e alla memoria difensiva, agli atti di intervento e chiamata di terzi, alle comparse e note conclusionali, nonché agli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione;
- b) 50.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 26 pagine nel formato di cui all'articolo 6, quanto alle memorie, alle repliche e in genere a tutti gli altri atti del giudizio;
- c) 10.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 5 pagine nel formato di cui all'articolo 6, quanto alle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'articolo 127-ter del codice di procedura civile, quando non è necessario svolgere attività difensive possibili soltanto all'udienza.

2. Nel conteggio del numero massimo di caratteri non si computano gli spazi.

**Consentita deroga** brevemente motivata dal difensore per particolare complessità della controversia anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti.

## **Decreto del ministero della giustizia 07.08.2023, n. 110**

### **Atti informatici**

Gli atti sono redatti mediante caratteri di tipo corrente, preferibilmente:

- a) utilizzando caratteri di dimensioni di 12 punti;
- b) con interlinea di 1,5;
- c) con margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri.

2. Non sono consentite note, salvo che per l'indicazione dei precedenti giurisprudenziali nonché dei riferimenti dottrinari

## Cause valore < € 500.000

- a) intestazione contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto;
- b) indicazione delle parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge;
- c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio; [...]
- e) esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché', quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati e esposizione dei motivi;
- f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale;
- g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti;
- h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate;
- i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale;
- l) valore della controversia;
- m) richiesta di distrazione delle spese;
- n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

### **SANZIONI?**


Art. 46, 5° co., disp. att. c.p.c.: Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto **non comporta invalidità**, ma può essere valutato dal giudice ai fini **della decisione sulle spese del processo**;

Generico concetto di «invalidità». **No** inammissibilità della domanda (libertà delle forme *ex art. 121 c.p.c.*);

Art. 92 c.p.c. (riformato 2018); Figura dell'abuso del processo

TERMINI A RITROSO DALL'UDIENZA 183 C.P.C. (o quella differita)

## PROBLEMA DELLA CONCATENAZIONE TERMINI A RITROSO CHE SCADONO DI SABATO O PERIODO FERIALE E TUTTI DECORRENTI DALL'UDIENZA



## **Nuovo - unico - termine per la costituzione del convenuto: 70 gg prima dell'udienza**

Abrogata abbreviazione dei termini a richiesta dell'attore.

art. 163 *bis* c.p.c. **Udienza fissata in citazione**: termini liberi **non inferiori a 120 giorni** dalla notifica dell'atto di citazione. Resta la possibilità per il convenuto di chiedere anticipazione dell'udienza ove fissata ben oltre il termine minimo.

**Integrazione dell'avvertimento**: (a) obbligo difesa tecnica, salvo espressa esclusione (es. convenuto avvocato); (b) possibilità di accedere al gratuito patrocinio.

Mancata previsione, nullo atto di citazione? Sì, se interpretazione letterale. No, se le integrazioni sono ritenute mere «segnalazioni».

Nuovo n. 3-*bis*) l'indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a **condizione di procedibilità**, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento

## *vocatio in jus*

### Artt. 163 - 164 c.p.c.

Atto introduttivo del giudizio ordinario di cognizione solo davanti al Tribunale NO Gdp (= rito semplificato).

*Vocatio in JUS*: identificazione e citazione del convenuto.

## Modificati

artt. 163 (contenuto della citazione)  
e 163 bis c.p.c. (termini a comparire)

## ATTO DI CITAZIONE

Nuovo n. 7 avvertimento con integrazioni.

CITA

**Tizio (C.F. ...) residente in ... all'udienza del ... (almeno 120 gg dalla notificazione), avanti al Tribunale di ... ore di rito**

« con l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato».

### Vizi relativi alla *vocatio in jus*:

- Mancata o inesatta indicazione del giudice adito o delle parti;
- Mancata indicazione della data dell'udienza (o erronea indicazione di una data già passata). Data dell'udienza errata ma facilmente riconoscibile dal convenuto NO nullità (Cass. 709/2021).
- Mancato avvertimento delle scadenze *ex art. 167 e 38 c.p.c.* (censurabile anche in fase di gravame, Cass. 32/2021).
- Assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello minimo di legge (120 gg.) .
- Disciplina si applica anche ai casi di contumacia dell'attore. Convenuto iscrive a ruolo la causa (Cass. 21374/2021).

Ci sono solo **3 tipi** di tutele di cognizione:

- Accertamento
- Condanna
- Costitutiva

Il *Petitum* si traduce quindi nella richiesta di:

- ACCERTARE UN DIRITTO SOGGETTIVO, RAPPORTO GIURIDICO O STATUS (MAI UN MERO FATTO GIURIDICO);
- CONDANNARE (A PAGAMENTO, FACERE, NON FACERE, DARE, CONSEGNA) E POSSIBILE 614-*bis* C.P.C.;
- DISPORRE, COSTITUIRE, ANNULLARE, RISOLVERE, RESCINDERE (ETC.)

**SPESSO LE CONCLUSIONI DELLE PARTI NON INDIVIDUANO VERE E PROPRIE DOMANDE GIUDIZIALI MA MERE QUESTIONI**

Esempi: «Accertare l'esistenza dei vizi e per l'effetto dichiarare risolto il contratto per grave inadempimento»



«Accertare che il bene è stato posseduto per vent'anni in modo non interrotto ed accertarne l'usucapione»



«Accertare il grave inadempimento del convenuto»



**IL GIUDICE NON PUO' MAI ACCERTARE CON EFFICACIA DI GIUDICATO MERI FATTI GIURIDICI**

### AZIONE DI RIDUZIONE DEL PREZZO PER VIZI DELLA COSA

- Accertare l'esistenza del vizio e per l'effetto dichiarare che il prezzo dovuto è pari ad €.... o alla maggiore somma che risulterà dovuta in corso di causa»

Due imprecisioni:



- Il vizio non può formare oggetto di domanda ma solo di questione quale fatto costitutivo (esistenza vizio è fatto cost. azione redibitoria)
- Qui è proposta una sola domanda giudiziale
- «disporre» la riduzione del prezzo è il petitum corretto perché è un'azione costitutiva (nella specie modificativa del rapporto contrattuale tra le parti)

### CAUSA PETENDI E ONERE DI ALLEGAZIONE DEI FATTI

**Cass. civ. Sez. III, Ord., 15-09-2020, n. 19186**

«La domanda introduttiva di condanna al risarcimento del danno esige che l'attore indichi espressamente i "fatti materiali" che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163 c.p.c., n. 4, costituendo tali fatti materiali gli elementi indispensabili ad identificare la "causa petendi", ossia il titolo o meglio il fatto genetico del diritto di cui si chiede la tutela»

Netta adesione alla teoria della  
cd. sostanziazione della domanda giudiziale

Attore: costituzione **entro 10 giorni** decorrenti dalla notificazione dell'atto introduttivo. Testo resta invariato (anche iscrizione con c.d. velina), deposito dei doc. Esclusa abbreviazione dei termini.

Convenuto: **unico termine di costituzione entro 70 giorni prima dell'udienza** (termine a ritroso). Non è più contemplata la costituzione «tardiva» entro l'udienza 183 di prima comparizione.

Art. 171 c.p.c.: **la parte può costituirsi «successivamente»**, ferme le decadenze.

Art. 171 *bis* c.p.c. il convenuto verrà dichiarato contumace.

Se costituzione alla «nuova» udienza *ex art.* decade anche dal potere di depositare le memorie integrative.

Costituzione attraverso il deposito comparsa di costituzione.

Art. 167 c.p.c.: inalterato, salvo il riferimento alla **chiarezza e specificità** delle difese.

Sottolinea la **centralità della contestazione ex art. 115 c.p.c.**

Art. 166 c.p.c.

Rito ordinario di cognizione

## COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Costituzione in giudizio del convenuto

**TEMPESTIVA:** almeno 70 gg. prima dell'udienza fissata in citazione

**TARDIVA:** oltre il termine di cui sopra, la parte può costituirsi successivamente *ex art. 171 c.p.c.*

**CONTUMACIA:** dichiarato se convenuto non si costituisce entro 70 gg. prima della prima udienza (*ex art. 171 bis c.p.c.*).

### **LA PRECLUSIONE DEL POTERE-ONERE DI CONTESTAZIONE:**

**ATTENZIONE:** Nei più recenti arresti la S.C. (cfr. Cass., sez. I, 31837/2021) onere vada assolto “nella prima difesa utile successiva” e così allora già *in limine litis*

Termini ultimi con Riforma Cartabia, rito ordinario:

Convenuto: comparsa di costituzione art. 167 c.p.c.

- Attore fino alla memoria n. 1 *ex art. 171 ter c.p.c.* rispetto ai fatti allegati nella comparsa, nella memoria n. 2 rispetto ai fatti principali allegati per la prima volta dall'altra parte nella memoria n. 1 (come è possibile per le domande cd. autodeterminate);

**Rito semplificato:** (anche Tribunale in composizione collegiale e GDP) comparsa di costituzione; prima udienza. Dopo udienza possibile concessione di un doppio termine per il deposito di memorie: «**se sussiste un giustificato motivo**»

1. Scaduto il termine di cui all'articolo 166, **il giudice istruttore, entro i successivi quindici giorni, verificata d'ufficio la regolarità del contraddittorio**, pronuncia, quando occorre, i provvedimenti previsti dagli articoli **102**, secondo comma, **107, 164**, secondo, terzo, quinto e sesto comma, **167**, secondo e terzo comma, 171, terzo comma, **182, 269**, secondo comma, **291 e 292**, e indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato. **Tali questioni sono trattate dalle parti nelle memorie integrative di cui all'articolo 171-ter.**
2. Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'articolo 171-ter.
3. **Se non provvede ai sensi del secondo comma, conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'articolo 171-ter. (!)**

**Verificata d'ufficio la regolarità del contraddittorio**, idea dell' «udienza fittizia» giudice senza la comparizione delle parti provvede.

Termine di 15 giorni (**ordinatorio**) per assumere i provvedimenti decorrente dall'ultimo giorno previsto per la costituzione del convenuto.

**Prima udienza:** almeno 120 gg dalla notifica della citazione;

**Costituzione del convenuto:** 70 gg prima dell'udienza fissata in citazione;

**Verifiche preliminari:** 15 gg decorrenti dal termine per la costituzione del convenuto.

Problema di coordinamento con artt. 171 e 291 c.p.c.

Sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 171 *bis* c.p.c. Trib. Verona, ord. 4138/2023.

- a) Contrarietà alla legge delega (L. 206/2021): non contemplati controlli del giudice fuori udienza;
- b) La norma riformata prevede che il giudice possa rilevare d'ufficio solo alcune questioni rilevabili d'ufficio, rimettendo le altre a valle dell'udienza 183 c.p.c. (successiva al deposito delle memorie).

Sentenza n. 96 del 3 giugno 2024 (dep): la Corte rigetta la questione di legittimità costituzionale:

In sintesi, anche se le verifiche preliminari *ex art. 171-bis* cod. proc. civ. hanno ad oggetto questioni di rito normalmente “liquide” – e ciò giustifica la loro decisione con decreto del giudice prima dell'udienza di comparizione e trattazione in un'ottica di concentrazione e speditezza del processo, in coerenza con la *ratio* sottesa alla disposizione censurata e con lo spirito complessivo della legge di delega – per altro verso, non è sacrificato il contraddittorio delle parti nella misura in cui, quando emerga l'esigenza che questo debba dispiegarsi, il giudice possa adottare, nei modi sopra indicati, provvedimenti che salvaguardino il diritto di difesa.

**Così interpretata, la disposizione censurata risulta non essere in contrasto con l'evocato parametro (art. 24 Cost.)**

Peraltro, il legislatore delegato della recente riforma del processo civile mostra di voler intervenire per superare alcune criticità dell'art. 171-*bis* cod. proc. civ. esercitando ulteriormente la delega mediante decreto correttivo, come previsto dalla stessa legge di delega n. 206 del 2021 (XIX Legislatura, atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 137).

*Es. Giudizio instaurato nelle forme del rito ordinario di cognizione.*

Causa documentale (no necessità di escutere testimoni) o strettamente tecnica (es. carenza di una certificazione agibilità necessaria per l'erogazione del mutuo) oppure giudizio di merito proposto a valle di atp.

Giudice può disporre fuori udienza *ex art. 171 bis c.p.c.* la conversione in rito semplificato *ex art. 281 decies c.p.c.*? **Formalmente NO.**

Trib. di Mantova, ord. 3163/2023: conferma udienza fissata in citazione, fissa termine per una sola memoria affinché le parti discutano circa la conversione del rito, riservando ogni altra decisione successivamente all'udienza 183 c.p.c.

**Massima estensione del potere direzionale del giudice.**

**DPCM 15.02.2024: modifica art. 171 *bis* c.p.c.**

### **DPCM 15.02.2024: modifica art. 171 *bis* c.p.c.**

Scaduto il termine di cui all'articolo 166, entro i successivi quindici giorni il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio. Quando occorre il giudice pronuncia i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo comma, 182, 269, secondo comma, 271, 291, primo comma e 292, primo e fissa nuova udienza per la comparizione delle parti. **Almeno cinquantacinque giorni prima della nuova udienza di comparizione delle parti, il giudice procede nuovamente alle verifiche preliminari.** Quando non occorre pronunciare i provvedimenti previsti dal secondo comma, il giudice conferma o differisce, fino a un massimo di quarantacinque giorni, la data dell'udienza di comparizione delle parti e indica le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione nelle memorie integrative di cui all'articolo 171 ter, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda. **Se ritiene che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281- decies, il giudice dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione e fissa l'udienza di cui all'articolo 281-duodecies nonché il termine perentorio entro il quale le parti possono integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti.** Il giudice istruttore provvede con decreto, che è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria. I termini di cui all'articolo 171-ter iniziano a decorrere quando è pronunciato il decreto previsto dal terzo comma e si computano rispetto all'udienza fissata nell'atto di citazione o a quella fissata dal giudice istruttore a norma del presente articolo.

## Conversione del rito da ordinario a semplificato (art. 183 bis/171 bis c.p.c.)

Art. 183 *bis* c.p.c.: conversione con ordinanza emessa a valle dell'udienza *ex* art. 183 c.p.c. riformata: successiva al deposito delle memorie istruttorie *ex* art. 173 *ter* c.p.c.

La questione circa la conversione del rito deve essere sottoposta alle parti già con il provvedimento «preliminare» *ex* art. 171 *bis* c.p.c., le parti dovranno prendere posizione nelle memorie.

Critica: sostanziale inutilità della conversione.

DPCM 15.02.2024: **ABROGATO art. 183 bis c.p.c.**, il giudice può disporre la conversione del rito già in sede di verifiche preliminari *ex* art. 171 *bis* c.p.c.

Questione di compatibilità costituzionale dell'art. 171 *bis* c.p.c. sollevata dal Tribunale di Verona 22.09.2023.

Norma lesiva del principio del contraddittorio e di difesa (oltre che per eccesso di delega): giudice decide le questioni indicate all'art. 171 *bis* c.p.c. (es. integrazione del contraddittorio/nullità della citazione) senza aver preventivamente udito le parti.

**Dopo DPCM 15.02.2024 anche conversione del rito.**

**Art. 645 c.p.c.** non riformato: forma dell'atto di opposizione e la citazione.

Può il giudizio essere instaurato nelle forme del rito semplificato *ex art. 281 decies* c.p.c.(introdotto con ricorso)?

Problema della decadenza dal potere di proporre l'opposizione se atto non notificato entro il termine di 40 gg. dalla notifica del d.i. (nei 40 gg. è stato depositato il ricorso in opposizione, ma non è stato ancora pronunciato il decreto di fissazione udienza).

Rito semplificato è, tuttavia, **rito «formalmente» obbligatorio** per alcune tipologie di controversie:

- ❑ i fatti di causa siano tutti non controversi: controversia di stretto diritto;
- ❑ quando «la domanda sia fondata su prova documentale o è di pronta soluzione»;
- ❑ Non complessità della lite e dell'istruttoria (costituenda).

## DPCM 15.02.2024: riformato l'art. 645 c.p.c.:

L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. **L'atto introduttivo è notificato al ricorrente nei modi di cui all'articolo 638 (riformato).** Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deposita copia dell'atto nel fascicolo d'ufficio contenente il decreto affinché il cancelliere ne prenda nota. **In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del processo di cognizione davanti al giudice adito.**

Rel. Illustrativa al DPCM 15.02.2024: «l'opposizione a decreto ingiuntivo può essere proposta anche nelle forme del rito semplificato o del rito del lavoro e dunque con ricorso»

**art. 316 c.p.c.** riformato:

## **Atto introduttivo: RICORSO**

Art. 318 c.p.c. Contenuto della domanda: rinvio art. 125 c.p.c. avvocato dovrà indicare indirizzo PEC. **Semplificazione rispetto ad art. 281 undecies c.p.c.** [deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163 riformati].

### **Avvertimento importante:**

7) **con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167**, che la **difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria** in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può **presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.**

### INVITA FIN D'ORA

la parte convenuta ... SRL (P. IVA: ... ), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in ... a comparire avanti al predetto **Tribunale/GDP** all'udienza che verrà fissata *ex art. 281 undecies* II comma c.p.c. ed a costituirsi in giudizio nel termine assegnato dal Giudice nel decreto di fissazione della predetta udienza e comunque in ogni caso non oltre dieci giorni prima dell'udienza medesima, ai sensi e nelle forme stabilite dagli artt. 166, 167 e 281 *undecies*, II e III co., c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica la decadenza dai poteri di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. e che, in caso di mancata costituzione, si procederà in sua legittima e dichiarata contumacia.

#### **In via istruttoria:**

Si chiede che venga ordinato alla controparte ... l'esibizione dell'accordo transattivo intercorso tra le parti ...

### **OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO** emesso dal Gdp

- Si propone con **ricorso** (rito semplificato davanti al GDP);
- Deposito (= rito del lavoro) nel termine di 40 gg;
- Costituzione (nuovo 319 c.p.c.) **DEPOSITO RELATA DI NOTIFICA** prima dell'udienza fissata dal GDP non indicato un termine.

# OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA

**Art. 7 D.lgs. 150/2011:** «Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada [...] **sono regolate dal rito del lavoro**, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo. L'opposizione si propone davanti **al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione**».

Restano assoggettate al rito speciale del lavoro.

**No OPPOSIZIONE INGIUNZIONE di PAGAMENTO:** è un' opposizione all'esecuzione ex 615 c.p.c. davanti al Gdp = nuovo rito semplificato.

Grazie per l'attenzione

Dott. Riccardo Martinoli  
*riccardo.martinoli@unicatt.it*